

ACCORDO TRA IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
DELL'UNIVERSITA' DI PISA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA NELL'AMBITO DELLA LAUREA
MAGISTRALE IN ECONOMICS - CURRICULUM OFFICIAL STATISTICS

tra

Il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa, (di seguito
DIPARTIMENTO), con sede in Pisa, Via Cosimo Ridolfi n. 10 in persona del legale rappresentante
Prof. Luca Spataro, Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede sopra
indicata;

e

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT), con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 (C.F.
80111810588), in persona del Direttore della Direzione Centrale per le risorse umane, Dott. Marco
La Commare,

PREMESSO CHE

- il presente accordo recepisce quanto disposto dalla legge n. 240/2010, dal Regolamento Didattico dell'Università di Pisa e dal DM n. 270/2004;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7.8.1990, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge n. 341 del 19.11.1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, prevede all'art. 8 ("Collaborazioni esterne") che, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e di formazione finalizzata di cui all'art. 6 della legge stessa, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di prevedere la stipula di apposite convenzioni;
- l'art. 3 comma 4 e 5 del "Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento" (pubblicato con DR 26 Aprile 2011) prevede che "Per ciascuna struttura didattica, i contratti a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso la struttura stessa. Non rientrano nel calcolo del limite ...omissis..... gli incarichi a titolo gratuito conferiti a omissis soggetti nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.".
- l'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo n. 322 dell'8.9.1989, è il principale produttore dell'informazione statistica ufficiale in Italia e svolge compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti e degli uffici di statistica del sistema statistico nazionale;
- il Consiglio del DIPARTIMENTO ha deciso di continuare la proposta di continuare ad attivare all'interno del Corso di laurea magistrale in Economics, a partire dall'anno accademico 2022, il curriculum in Official Statistics (con label EMOS) della durata di due anni, avente lo scopo di

sviluppare le competenze necessarie alla comprensione e all'utilizzo della statistica ufficiale a livello europeo;

- agli studenti che avranno completato tutte le attività didattiche e di tirocinio previste dal Corso sopra citato, istituito con decreto del MIUR del 13/04/2012 Prot. 1121 ed attuato con decreto del Magnifico Rettore dell'Università di Pisa l/1 Prot. n. 6223 del 4/05/2012, l'Università di Pisa rilascerà il titolo di Dottore in Economics. Nel certificato di laurea sarà specificato il curriculum in Official Statistics e l'acquisizione della certificazione "European Master in Official Statistics" (EMOS), conseguita sulla base del protocollo d'intesa stipulato con l'Istat;
- in data 28-2-2019, l'ISTAT e il DIPARTIMENTO hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per una collaborazione nell'ambito dello "European Master in Official Statistics" (EMOS), finalizzata alla realizzazione del citato Corso di laurea magistrale in Economics curriculum Official Statistics;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del protocollo d'intesa, rientra nell'ambito della collaborazione tra l'ISTAT e il DIPARTIMENTO la definizione dei moduli didattici riguardanti la statistica ufficiale (moduli EMOS) e la partecipazione ad attività seminariali;
- l'art. 2, comma 1, del protocollo d'intesa demanda a successivi atti esecutivi la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle attività rientranti nella collaborazione tra il DIPARTIMENTO e l'ISTAT;
- i contenuti del presente Accordo sono stati definiti e proposti alle Parti dal Comitato di coordinamento istituito dall'art.3 del protocollo d'intesa;

CONVENGONO E STIPULANO

- Art. 1 Valore delle premesse

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

- Art. 2 Oggetto

- Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il DIPARTIMENTO e l'ISTAT, nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Economics curriculum "Official Statistics" citato in premessa, finalizzata alla realizzazione di moduli didattici riguardanti la statistica ufficiale (moduli EMOS) e alla partecipazione all'attività didattica attraverso lo svolgimento di seminari.

- Art. 3 Impegni delle Parti

- 1. Per le finalità di cui all'art. 2, l'ISTAT si impegna a:
 - curare l'attività didattica relativa a corsi o singoli moduli nei quali vengano approfonditi i principi, i metodi e le pratiche della statistica ufficiale (attività didattiche EMOS). L'attivazione dei corsi e dei singoli moduli, nonché il tema, la durata e il periodo di svolgimento degli stessi, è approvata dal Consiglio di corso di laurea su proposta del Comitato di coordinamento istituito

dall'art. 3 del protocollo d'intesa citato nelle premesse, fermo restando il limite di un impegno massimo complessivo dell'ISTAT di 50 ore, alle quali dovranno aggiungersi le ore necessarie per lo svolgimento delle sessioni di esame;

- selezionare tra i propri dipendenti quelli in possesso di una documentabile alta qualificazione, nonché di un adeguato curriculum scientifico o professionale, da proporre al DIPARTIMENTO per l'eventuale conferimento di incarichi di docenza nell'ambito delle attività didattiche EMOS, nel limite di impegno massimo complessivo indicato al punto precedente;
- identificare, tra i propri dipendenti, gli esperti che possano svolgere il ruolo di relatori per i seminari attivati nell'ambito delle attività didattiche EMOS. L'attivazione dei seminari, nonché il tema, la durata e il periodo di svolgimento degli stessi, saranno decisi dal Comitato di coordinamento istituito dall'art. 3 del protocollo d'intesa citato nelle premesse, fermo restando il limite di un impegno massimo complessivo dell'ISTAT di 35 ore.

2. Il DIPARTIMENTO si impegna a:

- valutare le candidature proposte dall'ISTAT per il conferimento degli eventuali incarichi di docenza gratuita per attività didattiche EMOS, per i quali potranno essere stipulati contratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240 del 30.12.2010 e ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento (D.R 26 Aprile 2011 e successive modifiche);
- citare in ogni atto relativo al Corso di cui all'art. 2 il riferimento alla collaborazione dell'ISTAT.

Art. 4 Organizzazione del Corso e finanziamenti

1. La sede principale del Corso di cui all'art. 2 è a Pisa, Via Cosimo Ridolfi n. 10, presso i locali dell'Università. In tale sede si svolgeranno i corsi, i moduli e i seminari curati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Non sono previsti finanziamenti destinati al Corso di cui all'art. 2 da parte dell'ISTAT. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Corso è interamente affidata al DIPARTIMENTO, incluse eventuali spese per i corsi, i moduli e i seminari curati dall'ISTAT, nonché le eventuali connesse spese di missione.

Art. 5 Copertura assicurativa

1. L'ISTAT si farà carico della copertura assicurativa per il proprio personale impegnato nell'attività di docenza e seminariale di cui all'art. 3, comma 1
2. Il DIPARTIMENTO assicura che, dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro, le attività didattiche e seminariali nelle quali saranno impegnati i docenti e gli esperti dell'ISTAT rientrano nelle attività didattiche ordinarie.

Art. 6 Durata e validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha la durata di quattro anni e decorre dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogato per espressa volontà delle Parti da manifestarsi, prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente Accordo.
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, successivamente alla sua scadenza, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità indicate al comma 1.

Art. 7 Imposte di registrazione e bollo

1. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8 Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Il presente Accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della controparte agli impegni ivi assunti. In tal caso, la Parte interessata, previa diffida all'adempimento, notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola invitandola a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione avverrà di diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione dell'Accordo.
2. Il presente Accordo, inoltre, potrà essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per sopravvenute cause di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
3. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In caso di recesso saranno fatte salve le prestazioni eseguite fino alla data di comunicazione scritta del recesso e saranno riconosciute all'ISTAT le spese sostenute alla medesima data, ivi comprese quelle che a tale data risultino già definitivamente vincolanti anche se non ancora realizzate.

Art. 9 Controversie 1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo le Parti sono tenute in prima istanza a dare

corso ad un tentativo di risoluzione amichevole e, qualora non si pervenisse entro sessanta giorni ad una risoluzione bonaria della stessa, si potrà adire la via giudiziale.

2. Viene eletto competente il Foro di Pisa.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti riconoscono di agire per le finalità del presente Protocollo in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente Protocollo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente accordo) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso. In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli studi di Pisa è il Direttore del CIDIC Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura, per l'ISTAT è la Dott.ssa Cecilia Colasanti. Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione del presente accordo.

Art. 11 Norma transitoria Per quanto non espressamente stabilito e non diversamente disciplinato dal presente Accordo, si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.

Per il Dipartimento di Economia
e Management
Università di Pisa
Prof. Luca Spataro

Per l'Istituto nazionale di statistica
Dott. Marco La Commare

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni